



AREA RICERCA E ALTA FORMAZIONE

Nell'ambito della Legge 240/2010 sono stati introdotti nuovi profili accademici, per i quali è possibile prevedere il reclutamento in ottemperanza ai relativi regolamenti di Ateneo.

CONTRATTI DI RICERCA (art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14, co. 6-septies Decreto legge 30/04/2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79)

Tipologia: Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Attività: Svolgimento di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti terzi o con fondi interni.

È possibile svolgere, previa autorizzazione, a titolo retribuito, attività di supporto alla didattica purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

Durata: 2 anni rinnovabili una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, la durata biennale è prorogabile fino a un ulteriore anno in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con Istituzioni diverse, non può essere superiore ai 5 anni.

Requisiti: Titolo di dottore di ricerca ovvero, per i settori interessati, titolo di specializzazione di area medica. Possono altresì partecipare i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando.

Importo annuo lordo onnicomprensivo: minimo € 54.061,22 annui (€ 108.122,44 biennali).

Importo lordo dipendente: € 38.986,37 annui (€ 77.972,94 biennali).

INCARICHI POST-DOC (art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 1-bis del Decreto Legge del 7 aprile 2025, n. 45 convertito con Legge del 5 giugno 2025, n. 79)

Tipologia: Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Attività: Attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche (*da intendere come attività di tutorato agli studenti, svolgimento di esercitazioni, collaborazione con il docente per la preparazione delle lezioni, del materiale didattico e per lo svolgimento delle lezioni, collaborazione nelle attività di laboratorio (seguire un piccolo gruppo di studenti), interventi in attività seminariali, partecipazione a commissioni d'esame, supporto agli studenti per la preparazione di tesi*) e di terza missione.

Durata: minimo 1 anno prorogabile fino alla durata complessiva di 3 anni (deroga solo nel caso di progetti finanziati dalla Ce nell'ambito del Programma MSCA).

Requisiti: Titolo di dottore di ricerca ovvero, per i settori interessati, titolo di specializzazione di area medica.

Importo annuo lordo onnicomprensivo: minimo € 39.571,26 annui.

Importo lordo dipendente: € 28.456,46

INCARICHI DI RICERCA (art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 1-bis del Decreto Legge del 7 aprile 2025, n. 45 convertito con Legge del 5 giugno 2025, n. 79)

Tipologia: contratto di natura giuridica di diritto privato, finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca sotto la supervisione di un Tutor, senza configurare un rapporto di lavoro dipendente.

Attività: Introduzione alla ricerca e all'innovazione, sotto la supervisione di un Tutor.

Durata: minimo 1 anno, massimo 3 anni compreso eventuali proroghe/rinnovi anche non continuativi (deroga solo nel caso di progetti finanziati dalla Ce nell'ambito del Programma MSCA).

Requisiti: Titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e curriculum idoneo

all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

Importo annuo lordo onnicomprensivo: minimo € 27.755,00 annui.

Il comma 6 dell'art. 22-ter prevede per i titolari degli incarichi di ricerca l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps, di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995. Sull'importo corrisposto è dovuta una contribuzione pari al 35,03%, se il titolare non è coperto da altra forma previdenziale (invece, l'aliquota è pari al 24% se il titolare è coperto da altra forma previdenziale), di cui il 33% destinato al finanziamento dell'assegno pensionistico, lo 0,72% alle prestazioni della maternità/paternità e l'1,31% per la disoccupazione (Dis-Coll) (Circolare Inps n. 142 del 12/11/2025). L'onere è ripartito per un terzo sul titolare e la restante parte sull'Ente conferente l'incarico di ricerca.

BORSE DI STUDIO E RICERCA POST-LAUREAM (Legge 30 novembre 1989 n. 398; art. 18, co. 5 lettera f) della Legge n. 240/2010 e s.m.i.; L. n. 35/2012; art. 14, co. 6-vicies ter del DL 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; decreto-legge 7 giugno 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, con efficacia a decorrere dal 7 giugno 2025).

Tipologia: contratto di natura giuridica di diritto privato, finalizzato alla formazione e allo svolgimento di attività di ricerca sotto la supervisione di un responsabile scientifico, senza configurare un rapporto di lavoro dipendente.

Attività: Permette di avvicinarsi al mondo della ricerca partecipando attivamente a programmi e progetti di gruppi di ricerca attivi presso l'università. L'attività è diretta da un responsabile scientifico, sotto la cui guida si perseguono gli obiettivi prefissati dal bando e dal programma di ricerca. Le mansioni variano a seconda dei programmi e dei progetti, includono generalmente: ricerca e sperimentazione; analisi e elaborazione dati; studio della letteratura scientifica.

Durata: Minimo 1 mese, massimo 2 anni. Possono essere prorogate/rinnovate una o più volte purché per un massimo di tre anni.

Requisiti: Laurea triennale, magistrale o specialistica o laurea equiparata conseguita secondo la normativa previgente al D.M. 509/99.

Importo annuo lordo onnicomprensivo: Massimo € 25.000,00 annui; la deroga a tale limite è possibile solo nel caso di borse previste nei piani finanziari dei progetti di ricerca finanziati da enti esterni.

Con l'adozione del decreto legge 45/2025 "PNRR Scuola" (convertito in L. 79/2025 del 7/06/2025) è stata abolita l'esenzione fiscale per le sole borse di ricerca conferite - data del decreto approvazione atti della procedura - a partire dal 7 giugno 2025. L'applicazione della suddetta normativa prevede anche un maggior onere per l'Ente relativamente all'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), il cui costo ammonta all'8,5% del costo totale della borsa.